

ORDINE GENERALE DI SERVIZIO N. 36 /2010


A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Accordo Aziendale di INCENTIVO ALL'ESODO.—

Si comunica il Consiglio di Amministrazione con delibera n.103/10 del 10.12.2010 ha recepito e approvato l'Accordo Aziendale di "INCENTIVO ALL'ESODO", allegato alla presente, sottoscritto in data 10.12.2010 con tutte le OO.SS.LL dei lavoratori presenti in azienda.

L'accordo di cui alla presente annulla e sostituisce i precedenti accordi sull'argomento sottoscritti in data 04.04.2001 e 22.07.2003.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benito MARELLANO)



EB/

ACCORDO AZIENDALE DI "INCENTIVO ALL'ESODO"

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2010, presso la direzione della Ferrovia

Adriatico Sangritana, alla presenza di:

per la Ferrovia Adriatico Sangritana:

- Il DIRETTORE GENERALE Dott. Benito Marcanio
- Il Vice DIRETTORE GENERALE Sig. Alfonso D'Alfonso

Per le OO.SS.LL. firmatarie del CCNL:


- FILT CGIL: Sabatino SALVIANI
- FIT CISL: Angelo GASPARI
- UILTRASPORTI: Giuseppe MURINNI
- FAISA CISAL: Giovanni CATINARI
- UGL AUTOFERROTRAMVIERI: Roberto FIORAVANTI

OGGETTO: Accordo aziendale di incentivazione all'esodo.

Le parti si sono incontrate, come da impegni assunti, al fine di esaminare le reciproche riflessioni sui contenuti del testo sottoscritto in data 03.12.2010 prima della definitiva approvazione del C.d.A. della FAS S.p.A. ed hanno unitamente condiviso di apportare lievi aggiornamenti necessari a rendere l'accordo maggiormente rispondente alle finalità poste alla base della sottoscrizione. Pertanto il testo che segue sostituisce integralmente quanto sottoscritto in data 03.12.2010.

Principi Generali

Il sistema di riforma del settore trasporto pubblico locale impone di addivenire ad una compressione anche dei costi del lavoro. Per ottenere la razionalizzazione delle risorse e l'efficiamento dell'organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento di un risparmio economico finalizzato all'allineamento delle necessità di taglio di bilancio, al fine di non incidere sui diritti dei lavoratori, le parti, di comune accordo,



hanno già da tempo individuato (accordi aziendali del 2001 e del 2003 in essere) nell'istituto dell'incentivazione all'esodo lo strumento per sopperire all'esigenza di contenimento dei costi del lavoro nella Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.

L'Azienda e le OO.SS.LL., viste le su esposte premesse, rinegoziano mediante il presente accordo aziendale un sistema di "incentivazione all'esodo", per la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti/lavoratori così come regolamentato in seguito.

Il C.C.N.L. autoferrotranvieri, nella veste acquisita post A.N. 29.11.2000, consente di procedere a formare un'organizzazione del lavoro efficiente. Per tale ragione l'istituto dell'incentivo all'esodo consentirà di sostituire o non sostituire la forza lavoro in uscita e sono comunque fatte salve le esigenze di copertura attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Regolamentazione di incentivazione all'esodo

Di seguito si riporta la regolamentazione di incentivazione all'esodo.


Art. 1

Il personale che presenta domanda di dimissioni entro il 27.12.2010, con decorrenza delle dimissioni stesse a far data dal 01.01.2011, avrà diritto ad un bonus una tantum al lordo delle ritenute fiscali di € 6.350,00 (=seimilatrecentocinquanta/00). Resta inteso che l'efficacia del presente articolo cessa a far data dal 28.12.2010.

Art. 2

Applicabile al personale che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità contributiva ma non di vecchiaia.

Il personale in servizio che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità contributiva ma non di vecchiaia e che presenti le dimissioni volontarie avrà diritto, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, al seguente incentivo:



➤ € 5.080,00 (=cinquemilaottanta/00), al lordo delle ritenute fiscali, per ogni anno intero rimanente fino al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia per una massimo di sei annualità.

Per i periodi inferiori all'anno intero la quota spettante sarà parametrata in trecentosessantacinquesimi.

Art. 3

Applicabile al personale che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità contributiva ma non di vecchiaia.


Per il personale che ha sostenuto gli oneri per la ricongiunzione della propria posizione assicurativa verranno liquidati gli oneri previdenziali sostenuti per il ricongiungimento delle posizioni assicurative, nella misura del 99% di detti oneri, con un massimo di € 30.480,00 (=trentamilaquattrocentottanta/00) al lordo delle ritenute fiscali. A tal fine faranno fede le ricevute di versamento effettuate agli enti previdenziali. Le previsioni del presente articolo sono esclusivamente cumulabili alle previsioni di cui all'art. 1.

Art. 4

Applicabile al personale che non ha maturato il diritto alla pensione di anzianità contributiva.

Al personale che non ha i requisiti per la pensione di anzianità contributiva, con una età minima di anni 57 e 20 anni minimo di servizio effettivo in FAS, sarà riconosciuto un importo di "incentivo all'esodo" determinato dalla somma dei seguenti punti 1 e 2:

1. il 100% lordo dei contributi calcolati con metodo di calcolo INPS per le mensilità rimanenti alla maturazione del diritto di pensione per anzianità contributiva per un periodo massimo di 36 mensilità, tenuto conto dei contributi



versati dall'azienda, per lo stesso dipendente, nell'anno precedente;

2. un importo, al lordo delle ritenute fiscali, come di seguito specificato:

- a) al personale che raggiunge la pensione di vecchiaia nei 48 mesi dalla data di dimissione sarà erogato un importo di € 635,00 (=seicentotrentacinque/00) per le mensilità rimanenti e per un periodo massimo di 36 mensilità ;
- b) al personale che raggiunge la pensione di vecchiaia oltre i 48 mesi dalla data di dimissione sarà erogato un importo di € 1.143,00 (=millecento-quarantatre/00) per le mensilità rimanenti e per un periodo massimo di 36 mensilità.

L'importo complessivo derivante dalla somma dei suddetti punti 1 e 2 non potrà superare il tetto massimo di € 76.200,00 (=settantaseimiladuecento/00), al lordo delle ritenute fiscali.

Inoltre, in analogia dell'art. 2, solo per il personale rientrante nel precedente punto 2.b) del presente articolo, al suddetto importo (punto 1 + punto 2) sarà aggiunto un incentivo di € 5.080,00 (=cinquemilaottanta/00), al lordo delle ritenute fiscali, per ogni anno intero rimanente fino al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia per un massimo di sei annualità. Per i periodi inferiori all'anno intero la quota spettante sarà parametrata in trecentosessantacinquesimi.

L'importo complessivo di "incentivo all'esodo" del presente art. 4 non potrà in nessun caso superare l'importo di € 90.000,00 (=novantamila), al lordo delle ritenute fiscali.

Art. 5

Il personale che intende presentare domanda di incentivo all'esodo dovrà presentare tutta la documentazione necessaria al fine rendere chiara evidenza della propria posizione assicurativa.

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top is a signature that appears to be 'P. Rossi'. Below it is a large, stylized signature that looks like 'P. Rossi' written vertically. Further down are two more signatures, one of which is 'P. Rossi' written vertically. At the bottom right is another signature that appears to be 'P. Rossi'.

Art. 6

L'azienda si impegna a rifinanziare i costi derivanti dall'applicazione del presente accordo nei prossimi esercizi, prevalentemente con i proventi dei recuperi effettuati dall'accordo stesso e comunque compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 7

Le parti concordano che sarà costituita una commissione paritetica tra azienda e rappresentanti delle OO.SS.LL. firmatarie di C.C.N.L. (un rappresentante per ogni OO.SS.LL.), che si riunirà con cadenza mensile al fine di monitorare la corretta applicazione dell'accordo, valutando le domande pervenute per determinare la validità delle domande stesse e definendo le priorità di accesso all'incentivo.

Art. 8




Il presente accordo ha validità triennale. Qualora non intervenga disdetta formale da una delle parti entro 60 giorni dalla scadenza, l'accordo si intenderà tacitamente rinnovato.

Art. 9

Le parti espressamente annullano ogni precedente accordo a tale titolo ed in particolar modo dichiarano che il sistema d'incentivazione di cui ai Verbali di Accordo del 4.04.2001 e del 22.07.2003 è abrogato ed integralmente sostituito dal presente. Gli effetti del presente accordo sono subordinati all'approvazione dei competenti organi aziendali.

Norma transitoria

In riferimento all'art. 2 per il personale che presenta domanda di dimissioni entro il 27.12.2010 (con decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro in data 1.01.2011) e raggiunge il requisito alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011, non saranno applicate le previsioni dello stesso art. 2 ma esclusivamente le previsioni di



cui all'art. 1.

Per il personale di cui all'art. 4, punto 2, lettera a), sarà previsto un ulteriore bonus una tantum di € 6.350,00 (=seimilatrecentocinquanta/00) qualora presenti domanda di dimissione volontaria entro il 27.12.2010 con decorrenza 01.01.2011.

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 si stabilisce che per il personale non appartenente al settore viaggiante ferro, che presenterà domanda di dimissione volontaria entro il 27.12.2010 con decorrenza 01.01.2011, ai fini del riconoscimento dell'incentivo all'esodo il limite di età è da intendersi di "*età minima di anni 55 e 10 anni minimo di servizio effettivo in FAS*". Restano fermi i trattamenti economici previsti dallo stesso art. 4.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIRETTORE GENERALE: Benito MARCANIO




VICE DIRETTORE GENERALE: Alfonso D'ALFONSO

FILT CGIL: Sabatino SALVIANI



FIT CISL: Angelo GASPARI



ULTRASPORTI: Giuseppe MURINNI



FAISA CISAL: Giovanni CATINARI

UGL AUTOFERROTRAMVIERI: Roberto FIORAVANTI

